

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. 521

ATTO PUBBLICO INFORMATICO

**APPALTO DI SERVIZI E AZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL
CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI
DELLE DONNE. PROGRAMMA 2022/2023.**

CIG: 90597538AE

IL PRESENTE ATTO E' ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI
SENSI DELL'ART. 82 - COMMA 5 - DEL D.LGS. N. 117/2017
(ONLUS)

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, addì sette del mese di giugno
(07/06/2022) presso la sede municipale sita in piazza
Visconti n. 23, avanti a me Dr. Matteo Bottari
Segretario Generale titolare della sede di segreteria,
autorizzato a rogare i contratti ed autenticare le
firme del presente atto in virtù dell'art. 97 Testo
Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs. n. 267/2000, sono
comparsi i signori:

MARCOCCIA Emanuela, nata a Colleferro (RM) il
23/02/1969, Direttore Area 1 - Affari Generali,
Personale e Organizzazione - per il Comune di Rho,

codice fiscale 00893240150, in sostituzione del Direttore ad interim dell'Area 2 Servizi alla Persona nominato in forza del Decreto Sindacale n. 5 del 19/01/2022, domiciliata per la funzione rivestita presso la casa comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, nel seguito denominata "Stazione Appaltante";

NOVELLI Piergiorgio, nato a CASALE MONFERRATO (AL) il 15/09/1955 nella esclusiva qualità di Presidente e Legale Rappresentante della FONDAZIONE SOMASCHI - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (di seguito per brevità FONDAZIONE SOMASCHI), con sede in MILANO (MI) - Via XXV APRILE n. 2 - C.F. 97597340153 - nominato con atto in data 01/08/2016, il quale dichiara di agire in nome e per conto della fondazione stessa, iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO MONZA BRIAZA LODI, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-468142708 del 07/03/2022 come in atti, nel seguito denominato "Appaltatore".

Detti componenti della cui identità, capacità giuridica e carica rivestita, io Segretario Generale sono certo, premettono che:

in primo luogo, con determinazione di Area 2 n. 797 del

15/07/2019 - Ufficio Unità Operativa Adulti e Famiglia
- si approvavano gli atti di appalto predisposti e si
dava mandato alla C.U.C. (Centrale Unica Committenza)
di procedere all'indizione della gara per
l'aggiudicazione del "SERVIZIO DI PREVENZIONE E IL
CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI
DELLE DONNE" - PROGRAMMA BIENNIO 2020-2021;

in secondo luogo, con determinazione di Area 4 n. 873
del 07/08/2019 - Ufficio Centrale Unica di Committenza
- è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento
del servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

in terzo luogo, con determinazione di Area 4 n. 1008
del 18/09/2019 - Ufficio Centrale Unica di Committenza
- il predetto appalto veniva aggiudicato alla
FONDAZIONE SOMASCHI con sede in MILANO (MI) - Via XXV
Aprile n. 2, con la facoltà per la Stazione Appaltante
di avvalersi dopo la scadenza del contratto della
ripetizione dei servizi analoghi ai sensi dell'art. 63,
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;

in quarto luogo, in data 16/10/2020 veniva sottoscritto
tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante il contratto
di appalto per il servizio aggiudicato (Rep. 452/2020);

in quinto luogo, con determinazione di Area 2 n. 1517 del 22/12/2021 - Ufficio Unità Operativa Adulti e Famiglia - si stabiliva di avviare la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 per la ripetizione dei servizi analoghi relativamente al "SERVIZIO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE. PROGRAMMA PER IL BIENNIO 2022/2023";

in sesto luogo, con determinazione di Area 2 n. 1657 del 31/12/2021 - Ufficio Unità Operativa Adulti e Famiglia - ritenuta la necessità di assicurare la continuità dei servizi e considerata la loro particolare rilevanza per la tutela delle donne vittime di violenza, si disponeva la proroga del contratto rep. n. 452/2020 a partire dall'01/01/2022 e sino 28/02/2022;

in settimo luogo, con determinazione di Area 4 n. 10 del 14/01/2022 - Ufficio Centrale Unica Committenza - veniva indetta la procedura per l'affidamento del servizio mediante procedura negoziata in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti e gli acquisti - Regione Lombardia) riservando la partecipazione alla ditta aggiudicataria della procedura aperta originaria di cui all'art. 59,

comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (Fondazione Somaschi) alle stesse condizioni contrattuali del precedente contratto e per la durata di ventiquattro (24) mesi;

in ottavo luogo, con determinazione di Area 4 n. 129 del 15/02/2022 - Ufficio Centrale Unica Committenza - si approvava in corrispondenza dei verbali di gara, l'aggiudicazione definitiva per il servizio in parola in favore della FONDAZIONE SOMASCHI, con sede in MILANO (MI) - Via XXV Aprile n. 2, alle stesse condizioni contrattuali del precedente appalto;

in nono luogo, con determinazione di Area 2 n. 243 del 17/03/2022 - Ufficio Unità Operativa Adulti e Famiglia - è stato approvato il quadro economico dell'intervento oggetto del presente contratto e integrati gli impegni di spesa già assunti, e contestualmente è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 l'esecuzione anticipata del contratto stante l'urgenza per garantire, in particolare:

- a) alle donne vittime di violenza la fruizione delle diverse misure previste;
- b) la continuità del progetto "Nemmeno con un Fiore", dando continuità alle azioni fin qui compiute;
- c) il consolidamento e potenziamento delle offerte e l'adesione alla rete nazionale dei Centri Antiviolenza;
- d) la funzionalità del Centro Antiviolenza "Hara

ricomincio da me" nella Sede di Rho e nella sede decentrata di Bollate;

e) il sistema di protezione relativo alle strutture per le donne vittime di maltrattamento;

in decimo luogo, con determinazione di Area 2 n. 493 del 13/05/2022 - Ufficio Unità Operativa Adulti e Famiglia - si procedeva a rettificare parzialmente la durata del servizio aggiudicato, in ventidue (22) mesi anziché ventiquattro (24) mesi, tenuto conto della proroga già disposta in virtù del precedente contratto di appalto dall'01/01/2022 al 28/02/2022, per i motivi già espressi, nonché a rettificare conseguentemente il quadro economico già approvato nella determina di Area 2 n. 243 del 17/03/2022;

in undicesimo luogo, è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC ON LINE);

in dodicesimo luogo, la Stazione Appaltante ha richiesto attraverso la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (B.D.N.A.) istituita dal Ministero dell'Interno l'informativa antimafia con protocollo n. PR_MIUGT_Ingresso 0111006_20220401 e, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011 e ai sensi della Legge 11/09/2020 n. 120, procede alla stipula del presente contratto acquisita informativa liberatoria provvisoria sempre attraverso la medesima

la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (B.D.N.A.); qualora siano accertati, successivamente alla stipula del contratto, tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

in tredicesimo luogo, la Stazione Appaltante ha predisposto il DUVRI allegato ai documenti di gara e l'appaltatore si impegna ad integrarlo con i dati di sua competenza, il DUVRI che forma parte integrante del presente contratto d'appalto dovrà essere tenuto aggiornato dalle parti in corso di appalto;

in quattordicesimo luogo, ogni comunicazione diretta all'Appaltatore sarà indirizzata all'indirizzo PEC fondazioneomaschi@pec.it quale domicilio digitale del medesimo.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici.

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati,

l'offerta tecnica allegata al contratto rep. 452/2020 e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti nello stesso richiamati, dalle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal codice civile) nonché nel rispetto delle specifiche tecniche minime previste, in particolare, oltre che dai documenti di gara, dalle disposizioni di cui alla DGR n. 4643 del 3 maggio 2021 e successivo Decreto n. 14504 del 27/10/2021 di Regione Lombardia.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Appaltatore.

Art. 2. Oggetto del contratto.

1. Il presente contratto ha per oggetto i servizi e le azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla DGR n. 4643 del 3 maggio 2021 e successivo Decreto n. 14504 del 27/10/2021 di Regione Lombardia.

2. I servizi e le azioni riguardano: le attività e servizi offerti dai centri antiviolenza e dalle case rifugio/strutture di ospitalità come meglio specificati all'art. 1 comma 2 lettere a) e b) del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Costituisce altresì oggetto dell'appalto l'esecuzione di tutte le operazioni amministrative relative alla rendicontazione delle attività richieste da Regione Lombardia (recupero dei documenti, conservazione, predisposizione di tabelle, trasmissione alla Stazione Appaltante per l'inoltro a Regione Lombardia entro i termini utili, ecc.) e la partecipazione alle riunioni necessarie per lo svolgimento delle azioni di monitoraggio e controllo dei servizi e delle azioni.

4. Per la descrizione e la disciplina di dettaglio del Servizio si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare alle previsioni di cui agli artt. 22 e 23.

Art. 3. Modifiche contrattuali.

1. Sono consentite modifiche del contratto durante il periodo di efficacia per l'attivazione di servizi attinenti all'oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare saranno consentite modifiche:

- a) conseguenti alla necessità di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, come previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) relative all'attivazione di ulteriori servizi connessi direttamente o indirettamente all'oggetto dell'appalto;
- c) relative all'opportunità di partecipazione a bandi di finanziamento pubblicati da altri soggetti (Enti Pubblici, Privati, Fondazioni ecc.), in tale circostanza l'Appaltatore potrà essere immediatamente individuato come partner o soggetto attuatore.

Art. 4. Ambito di svolgimento dei servizi e utenti.

- 1. L'ambito di riferimento dei servizi e delle azioni è costituito dagli ambiti territoriali di Rho e Garbagnate Milanese.
- 2. Gli utenti dei servizi di cui al presente appalto sono costituiti dalle donne vittime di violenza. L'accesso ai servizi è universale e gratuito.

Art. 5. Durata del servizio.

- 1. Il presente appalto ha validità 22 mesi (ventidue), con decorrenza dal 01/03/2022 e sino al 31/12/2023.
- 2. Allo scadere del contratto l'Appaltatore è tenuto

alla prosecuzione del servizio sino all'insediamento del nuovo soggetto aggiudicatario ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 6. Strutture e sedi operative.

1. Per l'espletamento dei servizi del Centro Anti Violenza l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione: alcuni spazi all'interno dell'Auditorium Comunale "Padre Reina" in Rho, via Meda 20; il Centro Antiviolenza presso POT - Presidio ospedaliero territoriale dell'ASST Rhodense in Bollate, via Piave 20.

2. La Stazione Appaltante, durante lo svolgimento del servizio, potrà individuare spazi diversi in funzione di un miglioramento del servizio. L'Appaltatore dovrà adeguarsi a tale decisione.

3. Quanto alle strutture di accoglienza e protezione, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, a decorrere dall'avvio dei servizi e delle azioni, le case rifugio previste dalle disposizioni in vigore. Tali strutture dovranno possedere tutti i requisiti richiesti dalle norme specifiche che ne regolano l'esercizio.

4. Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia al capitolato speciale d'Appalto.

Art. 7. Corrispettivo.

1. A compenso degli oneri che l'Appaltatore assume con il presente contratto è riconosciuto un corrispettivo di euro 273.921,98 (diconsi euro duecentosettantatremilanovecentoventuno virgola novantotto cent.).

2. L'importo contrattuale è esente I.V.A ai sensi dell'art. 10 , comma 27ter, DPR 26/10/1972 n. 633.

3. Il corrispettivo è erogato a titolo di contributo alle spese per l'attuazione delle azioni e dei servizi secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. N. 4643 del 3 maggio 2021 e successivo Decreto n. 14504 del 27/10/2021 di Regione Lombardia.

4. Il pagamento dei corrispettivi avverrà in forma mensile posticipata, mediante mandato a 30 giorni dalla data di ricevimento delle inerenti fatture e/o note di debito debitamente documentate, previa liquidazione del Responsabile di Servizio competente, sempreché non siano pervenute segnalazioni o non sia stata constatata l'irregolarità o l'insufficienza del servizio. La Stazione Appaltante tratterà sui corrispettivi da corrispondere le somme afferenti alle penalità eventualmente applicate nel mese di riferimento.

5. Il corrispettivo è comprensivo di tutto quanto

specificato nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto tecnico allegato al contratto di appalto n. rep. 452/2020.

6. L'Appaltatore con il corrispettivo definito nell'offerta economica, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti della Stazione Appaltante per i servizi di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

7. L'Appaltatore è a completa conoscenza della qualità e del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o normativa legati all'esecuzione del servizio e alla realizzazione degli investimenti.

Art. 8. Finanziamento e rendicontazione.

1. I servizi oggetto dell'appalto sono finanziati con apposito contributo di cui alla DGR n. 4643 del 3 maggio 2021 e successivo Decreto n. 14504 del 27/10/2021 di Regione Lombardia; è previsto un cofinanziamento a carico degli ambiti di Rho e Garbagnate Milanese attraverso le rispettive Aziende Speciali Consortili.

2. L'importo indicato all'art. 7 potrà essere

aumentato qualora Regione Lombardia decidesse di incrementare la dotazione finanziaria sulle azioni e i servizi previsti, e/o qualora la Stazione Appaltante, direttamente e/o indirettamente tramite i partner della rete interistituzionale, decidesse di finanziare con risorse proprie ulteriori azioni e servizi.

3. Le voci di spesa finanziabili dovranno rientrare nelle fattispecie previste dallo specifico manuale di rendicontazione predisposto da Regione Lombardia. Qualsiasi spesa non chiaramente riconducibile alle tipologie previste non sarà rimborsata. Nel caso di spese ipoteticamente riconducibili alle tipologie previste dovranno preventivamente essere autorizzate dalla Stazione Appaltante.

4. L'Appaltatore si impegna a rendicontare le attività secondo quanto stabilito dalla con DGR n. 4643 del 3 maggio 2021 e successivo Decreto n. 14504 del 27/10/2021 di Regione Lombardia, utilizzando gli specifici modelli regionali di rendicontazione.

5. Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9. Prezzi.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice

civile come riportato all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010.
3. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.
4. Ai fini dell'art. 25, co. 2bis, L. 89/2014 si dichiara che il CIG è 90597538AE.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Art. 11. Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante.

4. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura societaria dell'Appaltatore medesimo.

7. L'Appaltatore si assume l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

8. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il

personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. La Stazione Appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

9. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

10. Per ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12. Disposizioni in materia di sicurezza

L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 13. Oneri a carico della Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante si impegna a:

a) provvedere alle manutenzioni ordinarie e

straordinarie relative alle sedi di cui all'art. 2.1 del Capitolato Speciale d'Appalto;

b) mettere a disposizione una sede del centro anti violenza nel territorio del comune di Rho; l'eventuale disponibilità di ulteriori sedi è subordinata alla volontà dei soggetti che costituiscono la rete interistituzionale.

2. Tutto ciò che non è posto esplicitamente a carico della Stazione Appaltante si intende posto a carico dell'Appaltatore, salvo accordi diversi da definire di volta in volta in relazione alle disposizioni regionali e alle fattispecie rilevate.

Art. 14. Verifiche e Controlli.

1. Il controllo sull'andamento complessivo dell'appalto è affidato al Dirigente Area Servizi alla Persona del Comune di Rho o suo delegato, che dovrà accertare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali.

2. A tale scopo la Stazione Appaltante potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati all'Appaltatore.

3. L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli

obblighi contrattuali, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cartellini di presenza degli operatori, cedolini stipendi personale dell'Appaltatore.

4. La Stazione Appaltante si impegna ad esercitare la funzione di controllo sul buon funzionamento del servizio, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione delle persone accolte attraverso la realizzazione di appositi colloqui individuali e/o anche mediante la predisposizione di appositi questionari all'uopo finalizzati.

5. La Stazione Appaltante, tramite il Responsabile del Servizio od i suoi incaricati, ha accesso presso tutte le strutture e le sedi in cui viene erogato il servizio in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15. Personale da impiegare.

1. L'Appaltatore nella gestione del servizio deve garantire la presenza di unità di personale adeguato sotto il profilo del numero di unità e adeguatamente formato e preparato.

2. Per quanto riguarda i titoli di studio e di

servizio, il personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio e/o professionali per ogni profilo impiegato. Prima dell'avvio del servizio dovrà essere fornito elenco del personale impiegato con qualifica e curricula relativi.

3. Per il funzionamento complessivo dei servizi l'Appaltatore potrà impiegare personale volontario, anche del servizio civile nazionale o di altra natura e di tirocinanti per le categorie non specialistiche. Il personale volontario dovrà comunque essere adeguatamente formato, assicurato e tutelato dal punto di vista assicurativo e la loro presenza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante e sarà complementare all'attività. Le spese relative alle coperture assicurative e gli eventuali rimborsi spese sono a totale carico dell'Appaltatore.

4. L'Appaltatore, per particolari incarichi, potrà prevedere forme di rapporto contrattuale diverse da quelle del lavoro subordinato disciplinato da CCNL. Queste forme contrattuali dovranno comunque esse conformi alla normativa vigente. Tali variazioni potranno essere autorizzate in corso d'appalto previa richiesta alla Stazione Appaltante fornendo adeguata motivazione.

5. L'Appaltatore è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over.

6. L'Appaltatore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria. A tal fine l'Appaltatore si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto, le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore secondo il profilo professionale di riferimento e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti.

7. I suddetti obblighi vincoleranno l'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla sua struttura e dimensione e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

8. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante,

l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

9. L'Appaltatore adibisce ai diversi lavori che l'appalto contempla, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali.

10. L'Appaltatore deve garantire, salvi i casi di forma maggiore, la stabilità del personale e l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili.

11. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, idonea costituzione fisica, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio.

12. La sostituzione deve avvenire entro 5 gg. dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista

l'urgenza. Nel caso di sostituzioni definitive l'Appaltatore deve assicurare, a sue spese, una compresenza fra la persona uscente e quella entrante di almeno otto giorni;

13. In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, l'Appaltatore si impegna a:

a) informare la Stazione Appaltante con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12.06.1990).

b) assicurare con i propri operatori di base le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria (CCNL del comparto EE. LL.) vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.

14. Per tutto quanto non previsto si rinvia all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, ivi da intendersi integralmente richiamato.

Art. 16. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti di gara da questo richiamati, l'Appaltatore ha presentato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussione bancaria del 28/03/2022 numero 03069/55002/8200/00866377 numero unico IF 000000570397 rilasciata da INTESA SANPAOLO SPA FILIALE TERZO SETTORE

di MILANO L.go Bortoli Belotti s.n.c. Milano per l'importo di euro 29.882,39 (euro ventinovemilaottocentottantadue virgola trentanove).

2. Tale garanzia definitiva opera per tutta la durata del contratto.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

4. La garanzia deve essere integrata, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

5. Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 17. Responsabilità e Obblighi assicurativi.

1. L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo la Stazione Appaltante.

2. L'Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, compresi i rischi di avvelenamento e di tossinfezione alimentare agli utenti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

3. L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecniche amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate.

4. L'Appaltatore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi:

- € 5.000.000,00 per sinistro;
- € 2.000.000,00 per persona;
- € 1.000.000,00 per danni a cose o animali;

b) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro):

- € 3.000.000,00 per sinistro;
- € 2.000.000,00 per persona;

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall'Appaltatore stesso o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature di proprietà della Stazione Appaltante, per la durata dell'appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati all'Appaltatore.

5. La Polizza di cui al punto precedente prevede l'espressa estensione ai rischi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande.

6. I rischi non coperti dall'assicurazione, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico

esclusivo dell'Appaltatore.

7. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Stazione Appaltante potrà rivolgere il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile con conseguente incameramento della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 18. Subappalto.

Non è consentito il subappalto.

Art. 19. Penali.

1. La Stazione Appaltante, qualora durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, si riserva di applicare le seguenti penali:

a) reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 500,00 ogni tre violazioni segnalate;

b) mancata sostituzione di operatori richiesta dalla Stazione Appaltante, ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata almeno una

delle cause poste a fondamento della richiesta di sostituzione: € 1.000,00 per ciascuna violazione, tale penalità può essere reiterata ad libitum in caso di persistente atteggiamento di mancata sostituzione;

c) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 500,00 per ciascuna violazione;

d) utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 500,00 per ogni operatore e per ogni giorno di lavoro;

e) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00 per ogni violazione;

f) mancato inserimento in casa rifugio di utenti in stato di bisogno nei termini prescritti o necessari per la tutela della donna: € 1.000,00 per ogni mancato inserimento;

g) carenza igienica degli spazi e/o della casa rifugio: € 700,00 per ogni mancata somministrazione;

h) per ciascuna violazione di ciascun articolo e disposizione del Capitolato Speciale d'Appalto non espressamente citata nelle subesposte voci: da € 500,00 ad € 1.500,00 per ogni disservizio, in relazione alla gravità;

i) mancato rispetto degli standard richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto: € 500,00;

j) sospensione o interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore: € 1.000,00;

k) mancata applicazione delle disposizioni relative alla gestione del personale: € 500,00;

l) ogni qual volta venga negato l'accesso agli incaricati della Stazione Appaltante ad eseguire i controlli: € 1.000,00;

m) per la mancata trasmissione nei termini e nelle modalità previste dei documenti utili per le rendicontazioni: € 1.000,00.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta notificata con PEC o altro strumento idoneo. L'Appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data del ricevimento della stessa. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà l'applicazione della penale.

3. Il provvedimento è assunto dal Direttore dell'Area di competenza.

4. Alla terza applicazione di penale per qualsiasi causa in ogni biennio, la Stazione Appaltante avrà la

facoltà di risolvere il contratto, con escussione dell'intera cauzione definitiva e eventuale richiesta di risarcimento del danno.

5. L'Appaltatore non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

6. L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal provvedimento finale. In caso contrario la Stazione Appaltante provvederà al recupero delle somme dovute o attingendo direttamente dalla garanzia definitiva o compensando il credito con eventuali debiti nei confronti della dell'Appaltatore.

7. Le penali sono reiterabili: nel caso ne fosse somministrata una per un motivo e non fosse stato dato luogo al suo adempimento dopo la comminazione, la Stazione Appaltante potrà applicarla nuovamente, ad libitum.

8. Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestissero carattere di gravità e comportassero il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, potranno costituire, a discrezione della Stazione Appaltante, causa di risoluzione immediata del contratto.

9. L'applicazione delle penali non preclude il diritto

della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Art. 20. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Per la risoluzione del contratto ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016, che le parti dichiarano di ben conoscere.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il Contratto mediante lettera raccomandata (o PEC) con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, in caso di:

a) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;

b) frode nella esecuzione del servizio;

c) mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di gara;

d) inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e

le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) ogni altra causa prevista dal presente Contratto.

3. La Stazione Appaltante può altresì risolvere di diritto il presente contratto ex art. 1456 codice civile senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte dell'Appaltatore sia degli aventi diritto sui beni dello stesso, nei seguenti casi:

a) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;

b) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;

c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Bando e dai documenti di offerta;

d) cessione del contratto tranne nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

e) gravi e reiterate violazioni relativamente alla cura, igiene e sanificazioni dei locali e alla cura, assistenza e vigilanza;

f) apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico dell'Appaltatore;

g) violazione della vigente normativa antimafia;

h) violazione delle norme e delle prescrizioni secondo le leggi e i regolamenti vigenti in merito assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori;

i) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, per quanto previsto dal Capitolato e della normativa vigente in materia;

j) mancata stipula della copertura assicurativa prevista dall'art. 18 del presente contratto.

4. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore incorre nella perdita della garanzia definitiva che resta incamerata dalla Stazione Appaltante.

5. La Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla garanzia definitiva anche per: far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento e impedire interruzione del servizio; coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per il ri-affidamento del servizio; soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dall'Appaltatore.

6. Contestualmente alla risoluzione del contratto,

le parti provvederanno a redigere atto formale di acquisizione al patrimonio comunale di Rho delle opere realizzate dall'Appaltatore in esecuzione del contratto medesimo e non ancora acquisite. L'acquisizione è comunque subordinata all'esito positivo delle operazioni di collaudo.

7. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 21. Cessione del contratto e cessione dei crediti.

1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge 21 Febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante e da questa accettato ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. n.

50/2016, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

2. L'Appaltatore dichiara di aver diritto all'esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 17 D. Lgs. n. 460 del 04/12/1997.

3. Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 essendo il servizio di cui al presente contratto esente all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, comma 27ter, DPR n. 633/72.

Art. 23. Controversie.

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dell'appalto, fatti salvi i tentativi di composizione bonaria della vertenza e il ricorso alla transazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n. 50/2016, sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente

sarà quello di Milano.

3. È espressamente escluso, in ogni caso, il ricorso all'arbitrato (sia rituale, sia irrituale, sia amministrato).

Art. 24. Trattamento dati.

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare anche oralmente le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del servizio stesso, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

2. In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le Parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

3. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, le Parti si impegnano a trattare tutti i dati personali che saranno trattati in esecuzione dell'affidamento de quo per le sole finalità indicate nel presente Contratto e relativi allegati, nonché per adempiere a eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente, a eventuali prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati personali e a fini di archiviazione

storica.

4. L'Appaltatore è tenuto a garantire in ogni momento il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati, per quanto concerne tutte le informazioni relative agli utenti, di cui verrà a conoscenza il proprio personale durante tutta la durata dell'appalto. Di qualsiasi abuso sarà responsabile l'Appaltatore.

5. Le Parti si impegnano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fin d'ora:

a) a garantire la massima collaborazione alla controparte qualora risulti necessario od opportuno adottare misure atte a cancellare o rettificare tempestivamente i dati personali;

b) conservare i dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui sopra e/o nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

c) garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

d) a raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia [Regolamento (UE) 2016/679 e

D. Lgs. 196/2003 e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte.

6. L'Appaltatore dovrà inoltre adottare adeguate misure di sicurezza tecnico organizzative ai sensi dell'art. 32 del GDPR 679/2016 che garantiscano un livello di sicurezza adeguato al rischio, con particolare riguardo alle misure elencate nell'art. 27, co. 6, del Capitolato Speciale d'Appalto cui si rinvia.

Art. 25. Approvazione specifica di clausole.

1. L'appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

3. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: **Art. 1.** Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici, **Art. 9.** Prezzi, **Art. 17.** Obblighi assicurativi, **Art. 19.** Penali, **Art. 20.** Risoluzione del contratto e recesso, **Art. 21.** Cessione contratto e

cessione dei crediti e **Art. 23**. Controversie.

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 41 (quarantuno) pagine a video e viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (**artt. 24 e 25**) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Per il Comune di Rho

Emanuela MARCOCCIA, firmato digitalmente.

Per FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS

Piergiorgio NOVELLI, firmato digitalmente.

Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D.Lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il documento, atto pubblico informatico, viene da me, Segretario, firmato digitalmente con le modalità di cui al D.Lgs. n. 82/2005 codice dell'amministrazione

digitale (CAD).

**Dr. Matteo BOTTARI, Segretario Generale, firmato
digitalmente**